

Approvato alla deliberazione  
del Consiglio Comunale  
N° 94 del 15/12/88

REGOLAMENTO  
DEL  
servizio TAXI e N.C.C.  
di AREA  
SOVRACOMUNALE

VERONA

R

## **INDICE GENERALE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione dei servizi
- Art. 3 - Norme di riferimento

### **CAPO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

- Art. 4 - Titolo per l'esercizio dei servizi
- Art. 5 - Cumulo dei titoli
- Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- Art. 7 - Ambiti operativi territoriali

### **CAPO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

- Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 9 - Impedimenti soggettivi

### **CAPO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA D'AREA**

- Art. 10 - Funzioni
- Art. 11 - Composizione e nomina
- Art. 12 - Modalità di funzionamento
- Art. 13 - Durata in carica e sostituzione dei membri

### **CAPO V – CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI TAXI N.C.C.**

- Art. 14 - Determinazione degli organici

### **CAPO VI – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

- Art. 15 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 16 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 17 - Presentazione delle domande
- Art. 18 - Commissione di concorso
- Art. 19 - Titoli di preferenza
- Art. 20 - Materie d'esame
- Art. 21 - Validità della graduatoria
- Art. 22 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 23 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 24 - Inizio del servizio

### **CAPO VII – MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI**

- Art. 25 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 26 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
- Art. 27 - Sostituzione alla guida
- Art. 28 - Collaborazione familiare

### **CAPO VIII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA**

- Art. 29 - Obblighi dei conducenti
- Art. 30 - Obblighi specifici per l' esercente il servizio taxi
- Art. 31 - Obblighi specifici per l' esercente N.C.C.
- Art. 32 - Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.
- Art. 33 - Divieti per i conducenti di taxi e N.C.C.
- Art. 34 - Divieti specifici per l' esercente il servizio taxi
- Art. 35 - Divieti specifici per l' esercente il servizio N.C.C.

#### **CAPO IX – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.**

- Art. 36 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 37 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
- Art. 38 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.
- Art. 39 - Tassametro per il servizio taxi
- Art. 40 - Controllo dei veicoli
- Art. 41 - Avaria del veicolo
- Art. 42 - Veicoli di scorta
- Art. 43 - Radio telefono

#### **CAPO X – MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

- Art. 44 - Posteggio di stazionamento taxi
- Art. 45 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.
- Art. 46 - Turni ed orari del servizio taxi
- Art. 47 - Trasporto soggetti disabili
- Art. 48 - Tariffe
- Art. 49 - Ferie, assenze, aspettativa
- Art. 50 - Servizi con caratteristiche particolari
- Art. 51 - Uso collettivo del taxi
- Art. 52 - Vigilanza

#### **CAPO XI – ILLECITI E SANZIONI**

- Art. 53 - Sanzioni
- Art. 54 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 55 - Diffida
- Art. 56 - Sospensione della licenza o autorizzazione
- Art. 57 - Sospensione cautelare dal servizio
- Art. 58 - Revoca della licenza o autorizzazione
- Art. 59 - Decadenza della licenza o autorizzazione

#### **CAPO XII – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 60 - Organico
- Art. 61 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 62 - Entrata in vigore
- Art. 63 - Norma transitoria

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio unificato dei servizi di taxi e di noleggio con conducente con autovettura, in seguito denominati "taxi" e "N.C.C.", in conformità alla legge 15.1.1992, n. 21 e della legge regionale 30.7.1996, n. 22.
2. L'area del servizio unificato, in seguito denominata "area", comprende il territorio dei comuni inizialmente aderenti, facenti parte della zona d'intensa conurbazione di Verona, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g) della L.R. 22/96.
3. Al servizio unificato d'area possono aderire successivamente anche altri comuni, purchè facenti parte della zona d'intensa conurbazione di Verona.

### **Art. 2**

#### **Definizione dei servizi**

1. I servizi di taxi e N.C.C. sono definiti in via generale dall'art. 1 e, nei loro elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della L. 21/92 e 2,3 e 4 della L.R. 22/96.

### **Art. 3**

#### **Norme di riferimento**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/92 e della L.R. 22/96, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.
2. Per i veicoli diversi dalle autovetture indicati all'art. 1 della legge 21/92, comma 2, lettera a) e b), qualora se ne determinino le condizioni, si provvede:
  - a) Ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
  - b) All'integrazione del presente regolamento per quanto attiene all'organico, alle modalità del servizio e alle caratteristiche dei veicoli.

## **CAPO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

### **Art. 4**

#### **Titolo per l'esercizio dei servizi**

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/96.
2. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica oppure a rappresentante di persona giuridica (art. 14 della L.R. 22/96) in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/96.

3. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dalla L. 21/92, dalla L.R. 22/96 e dal presente regolamento.

#### **Art. 5 Cumulo dei titoli**

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni fino ad un massimo di otto.

#### **Art. 6 Forme giuridiche di esercizio dei servizi**

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio taxi e N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 14 della L.R. 22/96.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 14 della L. R. 22/96, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.
3. Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
  - Copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza o autorizzazione;
  - Certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio dell'attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo;
  - Copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art. 10 della L. R. 22/96.
4. Nel caso di cui al comma 2 l'ufficio competente del comune, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro trenta giorni apposito nulla osta efficace fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 14 della L.R. 22/96.
5. Nella licenza o autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

#### **Art. 7 Ambiti operativi territoriali**

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio dell'Unione Europea e, a condizione di reciprocità, negli Stati extra UE ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio di taxi, il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio dell'area, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio N.C.C. l'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore, che deve essere ubicata in uno dei comuni dell'area, o dalla

rimessa posta nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori del comune che ha rilasciato l'autorizzazione purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

### **CAPO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 8**

##### **Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1.- Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni previste dal D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull'immigrazione e la condizione dello straniero);
- b) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L. R. 22/96 della provincia di Verona;
- c) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera f);
- d) Non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- e) Non essere titolari di licenza o di autorizzazione rilasciata da altro comune, fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 5;
- f) Avere la disponibilità giuridica del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione.

2 Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del comune che rilascia l'autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come uno spazio idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso invece che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico sanitarie, edilizie e di quant'altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.

3. In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione di cui all'art. 9.

#### **Art. 9**

##### **Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione:

- a) L'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 1423/56 (misure di prevenzione) e 575/65 (antimafia);
- c) L'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
- e) L'essere incorsi in condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;

f) Svolgere altre attività lavorative in modo prevalente come lavoratore autonomo o dipendente. Sono compatibili solo prestazioni di servizio taxi o N.C.C. purché venga svolta secondo i turni stabiliti e senza pregiudizio per la sicurezza propria e dei trasportati. Nel caso di imprese familiari il servizio taxi o N.C.C. deve essere svolto dall'intestatario dell'autorizzazione o licenza per almeno 180 giorni annuali e ciò deve risultare da annotazione sul libretto di servizio da farsi all'inizio di ogni turno, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dal competente ufficio comunale.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo, ai sensi dell'art. 59.

## CAPO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA D'AREA

### Art. 10 Funzioni

1. Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita un'apposita Commissione consultiva di area sovracomunale nominata con le modalità di cui all'art. 11.
2. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:
  - a) Formazione e variazione degli organici dei servizi;
  - b) Formazione e variazione di norme regolamentari;
  - c) Tariffe;
  - d) Criteri e procedure per i posteggi di stazionamento;
  - e) Criteri e procedure per i turni ed orari del servizio taxi;
  - f) Criteri, procedure e definizione dei punteggi per i bandi di concorso.
3. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

### Art. 11 Composizione e nomina

1. La commissione consultiva di cui all'art. 10 è costituita con atto del Sindaco del comune di Verona ed è composta da 9 membri di cui:
  - a) 4 designati dai comuni dell'area di cui 1 del comune di Verona, con funzioni di Presidente, e 3 congiuntamente dagli altri comuni;
  - b) 3 designati dalle associazioni di categoria operanti in ambito locale;
  - c) 1 rappresentante designato dal Presidente della Provincia di Verona;
  - d) 1 designato dalle associazioni degli utenti operanti in ambito provinciale.
2. Qualora le associazioni di cui al comma 1, lettere b) ed d) non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Sindaco del comune di Verona procede alla nomina dei membri secondo il criterio della maggiore rappresentanza di categoria a livello locale.

3. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai componenti effettivamente designati e dai presidenti delle categorie di appartenenza dei membri non designati.
4. La commissione è integrata di volta in volta dal rappresentante di ciascun comune direttamente interessato a specifiche problematiche poste in discussione.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di Verona.

#### **Art. 12**

##### **Modalità di funzionamento**

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
2. La Commissione è convocata di norma almeno una volta l'anno. Può essere altresì convocata qualora pervenga al presidente apposita e motivata richiesta da parte di alcuno dei componenti la Commissione medesima. Il presidente comunica le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla richiesta.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ivi compreso almeno 1 dei membri di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
4. In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale più anziano di età.
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione.
6. Il verbale deve riportare in modo sintetico le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
7. La Commissione può avvalersi di rappresentanze di organismi economici, in riferimento a particolari problemi di carattere tecnico operativo.

#### **Art. 13**

##### **Durata in carica e sostituzione dei membri**

1. La Commissione consultiva resta in carica 5 anni a far tempo dalla sua costituzione.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, per iniziativa del comune, dell'Ente o dell'associazione che li ha designati.

### **CAPO V – CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI TAXI E N.C.C.**

#### **Art. 14**

##### **Determinazione degli organici**

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio taxi e N.C.C., come pure la sua distribuzione territoriale, è stabilito dai comuni dell'area con le procedure previste dal presente regolamento.



2. Spetta alla Provincia l'approvazione dei suddetti provvedimenti.

## **CAPO VI – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 15**

#### **Criteri per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici comunali dei servizi, determinati ai sensi dell'art. 14.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso.
3. L'indizione del bando di concorso, di competenza della Giunta del comune che provvederà al rilascio del titolo autorizzativo, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente dello stesso comune ovvero dal momento in cui si sono liberati posti nell'organico esistente, per i quali sia stata avanzata richiesta di assegnazione.
4. Il bando è pubblicato sul Bollettino della regione Veneto.
5. Ai concorrenti non possono essere assegnate più di 2 autorizzazioni per ciascun concorso.

### **Art. 16**

#### **Contenuti del bando di concorso**

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
  - a) Il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
  - b) I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
  - c) Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e relativo regime fiscale;
  - d) L'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a punteggio ai sensi dell'art. 19;
  - e) Le materie di esame;
  - f) La valutazione dei titoli;
  - g) Il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
  - h) La votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

### **Art. 17**

#### **Presentazione della domanda**

1. La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza taxi e dell'autorizzazione per N.C.C. deve essere presentata al comune e deve indicare generalità, luogo e data di nascita.

2. La domanda deve contenere, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), d) e e).

### **Art. 18** **Commissione di concorso**

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 15, il comune che ha indetto il bando nomina un'apposita commissione di concorso.
2. La commissione è composta dal dirigente del settore competente, con funzioni di presidente, e da 2 esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno 1 esterno all'amministrazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
3. Nel caso in cui vi siano candidati che chiedono di sostenere la prova per una o più lingue straniere, la commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta.
4. Gli uffici comunali competenti valutano la regolarità delle domande di ammissione e trasmettono alla commissione l'elenco dei candidati ammessi.
5. L'eventuale giudizio positivo, riferito all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, sarà tenuto in conto dalla commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
6. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto del punteggio assegnato in base ai titoli preferenziali.

### **Art. 19** **Titoli preferenziali**

1. Costituiscono titoli che danno punteggio, nell'ordine:
  - a) Aver esercitato servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi in qualità di sostituto alla guida ovvero essere stato titolare o dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 22/96;
  - b) Aver prestato servizio lodevolmente come autista per almeno un anno presso aziende di trasporto pubblico.
2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dall'anzianità di residenza presso il comune che rilascia il titolo.

### **Art. 20** **Materie d'esame**

1. L'esame si svolge attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta sulle materie sottoelencate:
  - a) La conoscenza del regolamento unificato relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e N.C.C.);

- b) La conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici dei comuni appartenenti all'area;
- c) Principali norme di comportamento del Codice della strada.

2. Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame.

#### **Art. 21**

##### **Validità della graduatoria**

1. La graduatoria ha validità per la copertura dei soli posti banditi.

#### **Art. 22**

##### **Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Il responsabile del procedimento, entro 20 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 22/96.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

#### **Art. 23**

##### **Validità delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo triennale da parte dell'amministrazione che ha rilasciato il titolo al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il controllo tuttavia può essere effettuato anche prima del termine indicato qualora se ne ravveda la necessità.
2. Entro il 30 novembre dell'anno di scadenza deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 8. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.
3. L'eventuale ulteriore documentazione di cui al precedente comma 2 deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.
4. Il titolare della licenza o autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

#### **Art. 24**

##### **Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente a pena di decadenza iniziare il servizio entro 3 mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo
2. Detto termine può essere prorogato di altri 3 mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

## **CAPO VII – MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 25**

#### **Trasferibilità per atto tra vivi**

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.
2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22/96, il trasferimento è concesso dal comune su richiesta del cedente a persona da questi designata purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) Essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
  - b) Aver raggiunto il sessantesimo anno d'età;
  - c) Essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'attestazione dell'inabilità o dell'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lettera c) deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro 5 giorni all'ufficio comunale competente, il quale provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna entro 10 giorni dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro 3 mesi dalla notifica dell'apposita ordinanza, a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22/96, per 5 anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare rispettivamente di altra licenza o autorizzazione.

### **Art. 26**

#### **Trasferibilità per causa di morte del titolare**

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22/96.
2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo il decesso entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
  - a) La volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto

la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;

Oppure:

- b) La volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;

Oppure:

- c) Limitatamente alle licenze taxi, la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 22/96.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il 21° anno d'età devono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, comunque non oltre 18 mesi dal raggiungimento del 21° anno d'età.

4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.

5. Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

6. In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

#### **Art. 27**

#### **Sostituzione alla guida**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) Per chiamata alle armi;
- c) Per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
- d) Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) Nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte al ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti nei termini e nei limiti previsti dall'art. 16, comma 2, della L.R. 22/96.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della L. 230/62.

4. Il titolare della licenza taxi deve segnalare la sostituzione alla guida all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione di cui al comma 3. Alla suddetta segnalazione devono essere allegati:

- a) Copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
- b) Copia della documentazione indirizzata alla sezione circoscrizionale dell'ufficio di collocamento, con l'avvenuta regolarizzazione dell'assunzione a tempo determinato;
- c) Copia della posizione INAIL e INPS attestante la regolarizzazione come lavoratore dipendente del sostituto.
- d) Certificato o autocertificazione comprovante l'iscrizione nel ruolo dei conducenti.

5. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche da un contratto di gestione per un termine non superiore a 6 mesi.

6. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultassero delle irregolarità nella sostituzione si provvederà a sospendere il proseguimento dell'attività ed applicare le sanzioni amministrative di cui al capo XI.

#### **Art. 28**

#### **Collaborazione familiare**

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. A tale fine la documentazione richiesta è la seguente:

- a) Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 16, comma 4, della L.R. 22/96;
- b) Copia dell'atto notarile di costituzione dell'impresa familiare.

2. L'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto il nulla osta e ne riporta nota nella licenza o nell'autorizzazione e nel libretto di servizio.

3. Si applicano ai collaboratori le disposizioni dell'art. 9.

4. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.

5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. 15/68, rilasciata dal titolare della licenza o autorizzazione.

6. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 9, comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'amministrazione comunale.

### **CAPO VIII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA**

#### **Art. 29**

## Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di :
  - a) Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - b) Seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
  - c) Caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo;
  - d) Applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, rilasciati dall'amministrazione comunale;
  - e) Compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
  - f) Tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso la licenza o l'autorizzazione comunale e il libretto dei turni di servizio;
  - g) Avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
  - h) Depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del comune;
  - i) Trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
  - j) Comunicare all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo il cambio di residenza entro il termine di 15 giorni;
  - k) Comunicare all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo eventuali notifiche delle prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica.

### Art. 30

#### Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 29 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:
  - a) Aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell'ambito dei comuni dell'area, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
  - b) Avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
  - c) Essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
  - d) Richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
  - e) Rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
  - f) Effettuare la corsa richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
  - g) Effettuare l'annotazione di cui all'art. 32, comma 3;
  - h) Esporre i turni mensili e giornalieri sul parabrezza;
  - i) Annotare all'inizio del servizio il turno sul libretto.

### **Art. 31**

#### **Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.**

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 29, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
  - a) Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
  - b) Comunicare entro 15 giorni all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
  - c) Riportare la vettura nella sede o nella rimessa non appena conclusa la prestazione.
  
2. Al titolare dell'autorizzazione viene rilasciato un libretto di servizio nel quale, oltre ad una sua fotografia, sono annotati gli estremi dell'autorizzazione comunale, della carta di circolazione dell'autovettura adibita al servizio stesso e le altre annotazioni rese necessarie ai sensi del presente regolamento. Il libretto deve essere tenuto costantemente a corredo dell'autovettura, unitamente ai documenti di circolazione ed esibito ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della sorveglianza.

### **Art. 32**

#### **Diritti dei conducenti taxi e N.C.C.**

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
  - a) Richiedere all'utente, in caso di servizio notturno o comportante una spesa superiore a L. 50.000 un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
  - b) Rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera i);
  
2. In particolare il tassista ha diritto di:
  - a) Rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
  - b) Rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti, per i quali sia stata data formale informazione al competente ufficio comunale;
  - c) Pretendere, in caso di attesa richiesta dal cliente, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento più quello per il tempo di attesa indicato dal cliente;
  - d) Rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti al turno di lavoro prescelto.
  
3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 30, lettera c), nei posteggi con più stalli, è consentito a non più di un terzo dei tassisti di allontanarsi per esigenze strettamente personali e per un tempo massimo di 30 minuti, da comprovarsi con apposita annotazione sul libretto di servizio. In tal caso è fatto obbligo di fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la regolarità del servizio delle altre autovetture.
  
4. L'avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2, lettera a) e b) comporta, entro 24 ore, da parte del tassista una segnalazione circostanziata per informare l'ufficio competente del comune.

### **Art. 33**

#### **Divieti per i conducenti di taxi e N.C.C.**



1. E' fatto divieto ai conducenti di:

- a) Fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) Fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) Togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) Ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- f) Esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice della Strada;
- g) Usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- h) Trasportare animali di loro proprietà;
- i) Consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- j) Applicare nell'autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 34**

##### **Divieti specifici per l'esercente il servizio di taxi**

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 33 all'esercente il servizio taxi è vietato:

- a) Fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
- b) Consumare cibo all'interno della vettura durante la sosta nelle piazzole;
- c) Provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
- d) Accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
- e) Sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti, fatta salva loro esplicita richiesta;
- f) Iniziare il servizio nel territorio di altro comune che non sia dell'area;
- g) Effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio;
- h) Modificare il turno annotato sul libretto di servizio;
- i) Adibire l'autovettura alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie ingombranti o a qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza.

#### **Art. 35**

##### **Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.**

1. E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto o ad una lettera d'incarico.
2. Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto o ad una lettera d'incarico o a comprovabili esigenze personali, incombe al noleggiatore l'onere di dimostrare tale circostanza.

### **CAPO IX – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.**

#### **Art. 36**

##### **Caratteristiche dei veicoli**

1. Gli autoveicoli di servizio di cui al presente regolamento devono:
  - a) Avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) Essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
  - c) Avere idonea agibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
  - d) Avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
  - e) Essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
  - f) Essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
  - g) Ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita deve in ogni caso essere funzionale al servizio e preventivamente comunicata all'ufficio competente. L'ufficio stesso può intervenire nel termine di 30 giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

#### **Art. 37**

##### **Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi**

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 36, l'autoveicolo taxi deve:
  - a) Essere dotato di tassametro, con le caratteristiche di cui all'art. 39;
  - b) Avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti per la lettura nelle diverse lingue straniere;
  - c) Portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o dalle caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno del veicolo, purché ben visibile;
  - d) Essere del colore stabilito dall'apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
  - e) Portare uno o più contrassegni identificativi indicanti il numero della licenza e lo stemma del comune che ha rilasciato la licenza, la scritta in colore nero "servizio pubblico" e una dicitura inerente il servizio d'area, del tipo e nei punti della carrozzeria stabiliti con appositi provvedimenti dal Comune di Verona;
  - f) Portare sul tetto della vettura apposito ed inamovibile segnale illuminabile con dicitura "taxi";
2. E' consentito esporre adesivi per la richiesta di fatturazione.

#### **Art. 38**

##### **Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.**

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 36, l'autoveicolo N.C.C. deve:
  - a) Essere di colore blu o nero o comunque di altra colorazione consona al servizio pubblico prestato;

- b) Portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del comune che ha rilasciato il titolo ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del comune di Verona;
- c) Essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

### Art. 39

#### Tassametro per il servizio taxi

1. Il tassametro deve essere inamovibile, omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:
  - a) Funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
  - b) Indicare l'esatto importo in lire italiane od EURO.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente ufficio del comune di Verona per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria. Successivamente alla suddetta verifica al tassametro vengono apposti i sigilli.
4. Tutte le modifiche determinate dall'amministrazione comunale, aventi effetto sul tassametro, obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
5. Il tassametro deve altresì:
  - a) Essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall'utente;
  - b) Indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa. L'applicazione dei supplementi, notturno e festivo, va attuata al momento della discesa dell'utente dal taxi.
6. L'eventuale richiesta di sosta, in percorso a tariffa extra urbana, è da considerarsi un supplemento ed il relativo importo, pari al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.
7. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
8. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
9. Il tassista è tenuto a dare comunicazione al competente ufficio del comune di Verona di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso il tassista provvede entro 3 giorni ai sensi del precedente comma 3.

**Art. 40**  
**Controllo dei veicoli**

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, le autovetture da adibire al servizio taxi ed al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio del comune di Verona, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 36, 37 e 38. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della polizia municipale.

2. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il comune che ha rilasciato il titolo, su segnalazione del comune di Verona, provvede ai sensi dell'art. 56.

3. I titolari di licenza taxi o autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, da effettuarsi annualmente per i taxi e con cadenza biennale per le autovetture N.C.C., nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore documentate ed accertabili da parte dell'ufficio competente.

4. L'ufficio competente del comune di Verona, in caso di regolarità della verifica, provvede ad emettere apposita attestazione di idoneità della vettura.

**Art. 41**  
**Avaria del veicolo**

1. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

**Art. 42**  
**Veicoli di scorta**

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi taxi e N.C.C., il comune che ha rilasciato il titolo può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle licenze o autorizzazioni unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.
2. Il comune stabilisce contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3. Il veicolo fermo per motivi tecnici può essere sostituito per il solo periodo di fermo con altra vettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.
4. Le vetture devono essere di proprietà o in disponibilità agli organismi economici di categoria.
5. Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinata a licenza o autorizzazione non cedibile a terzi, rilasciate esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ed operanti nel territorio dei comuni dell'area.
6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta soprarichiamato, può, previa autorizzazione del comune che ha rilasciato il titolo, sostituire il veicolo fermo per riparazione, per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, annotando quanto sopra sui libretti di servizio del cedente e dell'acquirente.

**Art. 43**  
**Radio telefono**

1. Il servizio taxi e N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.
2. Il servizio radiotaxi assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno dell'autovettura che comporti il minor costo per l'utente. Il servizio inizia con l'accettazione della chiamata radio o ricevuta al telefono pubblico.

**CAPO X – MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**Art. 44**  
**Posteggio di stazionamento taxi**

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate dal comune territorialmente competente. Spetta all'amministrazione comunale esclusivamente l'allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del Codice della Strada.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. E' facoltà del comune l'interdizione dall'uso di dette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.
4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri ed altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
5. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.

6. E' fatto divieto caricare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

#### **Art. 45**

##### **Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.**

1. Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4, della L.R. 22/96.

#### **Art. 46**

##### **Turni ed orari del servizio taxi**

1. I titolari delle licenze, tramite le loro organizzazioni di categoria, devono far pervenire all'ufficio competente il piano dei turni relativo al mese successivo, con il quale deve essere assicurata la presenza del minimo di autovetture per ciascun turno e per ciascun comune dell'area, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla commissione consultiva. In caso di mancato rispetto dei criteri suddetti, l'ufficio competente procede direttamente all'adozione del piano mensile dei turni.
2. Eventuali cambi dei turni obbligatori possono avvenire a condizione che ne venga fatta annotazione sulla scheda esposta sul parabrezza e firmata dal tassista subentrante nel turno. La variazione viene annotata e controfirmata dal subentrante anche sul libretto di servizio, che deve essere sempre tenuto sulla vettura ed esibito a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
3. L'eventuale omessa effettuazione del turno è imputabile al titolare dello stesso.
4. I titolari di licenza non inseriti nella turnazione obbligatoria svolgono il servizio secondo il turno da loro prescelto. Tale turno deve essere preventivamente annotato sul libretto di servizio al momento d'inizio dello stesso.
5. Il tassista è tenuto a tenere esposto durante il servizio l'apposito cartellino indicante il numero del turno che sta effettuando, che deve corrispondere a quanto annotato sia sulla scheda esposta sul parabrezza, sia sul libretto di servizio.
6. I tassisti sono tenuti ad osservare i turni e gli orari di servizio loro assegnati. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a 6 ore.
7. E' consentito, al termine del turno, il prolungamento dell'orario per chi si trovi, secondo l'ordine di arrivo, primo in qualsiasi dei posteggi dell'area.
8. Il contrassegno distintivo del turno deve essere posto sul parabrezza.
9. Per motivi di salute, gravi situazioni familiari, incarichi dirigenziali negli organismi economici o sindacali di categoria, possono essere concessi temporanei turni speciali. La richiesta deve

essere comprovata da apposita documentazione e presentata al competente ufficio del comune di Verona.

10. Nei giorni di svolgimento di fiere ed esposizioni come da programma dell'Ente Fiera, in occasione delle manifestazioni areniane, nelle festività di Capodanno, Pasqua, 1° maggio, Natale e nei giorni di sciopero dei mezzi pubblici di linea, è autorizzata la sospensione dei turni di riposo previsti per quei tassisti che in tali circostanze intendano effettuare il turno di servizio.
11. Possono essere esentati dal turno notturno gli operatori che hanno compiuto i 60 anni di età e le donne.
12. In caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo, possono essere disposte modalità di servizio particolari, quali: prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe.

#### **Art. 47**

#### **Trasporto di disabili**

1. I servizi di taxi e N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. I titolari di licenza taxi o autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 381, comma 2, del regolamento di attuazione del Codice della Strada.

#### **Art. 48**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono fissati dal comune di Verona. Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica da parte del comune di Verona, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale dalla Camera di Commercio, sentite le associazioni sindacali di categoria e i comuni dell'area. L'esito della verifica è sottoposta alla commissione consultiva di cui all'art. 11 per il prescritto parere.
2. Eventuali riduzioni sulle tariffe deliberate, da valere per particolari fasce di utenza o per determinati periodi, devono essere previamente richiesti al competente ufficio comunale di Verona. L'ufficio preposto ne valuta, ai fini istruttori, l'opportunità e la possibile applicazione, anche facoltativa, da parte di tutti gli operatori e, sentito il parere della commissione consultiva, formula le conseguenti proposte alla giunta del comune di Verona.
3. Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate liberamente dalle parti.

4. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono essere esposte all'interno dell'autovettura, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b). La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, tedesco e inglese.
5. I tassisti e i noleggiatori possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

#### **Art. 49**

##### **Ferie, assenze, aspettativa, distacchi**

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.
2. Per il servizio taxi ogni assenza dal turno obbligatorio anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 24 ore dal loro inizio.
3. Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di 12 mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di 2 periodi. Al fine della cessione della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
4. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza o autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle vigenti.
5. Previa idonea documentazione, i tassisti membri di organismi dirigenti delle organizzazioni sindacali o di strutture economiche di categoria, potranno utilizzare le giornate di riposo per recupero, per impegni connessi con il loro mandato in misura di una ogni giornata di mancato servizio.

#### **Art. 50**

##### **Servizi con caratteristiche particolari**

1. Gli organismi economici di categoria dei tassisti e dei noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società, associazioni, ecc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.
2. Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.
3. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al competente ufficio del comune di Verona, che adotta i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme vigenti.
4. E' altresì consentito ai soggetti di cui al comma 1, nel pieno rispetto delle caratteristiche del servizio taxi e N.C.C., l'utilizzo di forme di agevolazione a condizione che siano sviluppate idonee attività di promozione e pubblicizzazione, garantendo la trasparenza delle condizioni di servizio.



**Art. 51**  
**Uso collettivo del taxi**

1. Il servizio di taxi collettivo costituisce una modalità particolare di effettuazione del servizio taxi, la cui caratteristica è quella di offrire il servizio stesso contemporaneamente a più utenti per distinti contratti di trasporto.
2. Il servizio di taxi collettivo è accessibile in qualunque luogo del territorio di ciascun comune dell'area e solo per percorsi a tariffa urbana.
3. Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento.
4. L'ufficio comunale competente e le organizzazioni di categoria devono mettere in atto le forme più efficaci di comunicazione all'utenza.

**Art. 52**  
**Vigilanza**

1. Fatto salvo quanto espressamente riservato al competente ufficio del comune di Verona, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi taxi e N.C.C. compete a ciascun comune dell'area, che si avvale a tal fine della polizia municipale.

**CAPO XI – ILLECITI E SANZIONI**

**Art. 53**  
**Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.
2. Nel caso in cui le violazioni alle norme del presente regolamento avvengano su segnalazione scritta, o assunta a verbale, da parte di terzi, si attiva la seguente procedura:
  - a) Comunicazione all'interessato degli addebiti entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione;
  - b) L'interessato, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento;
  - c) Il responsabile del procedimento, valutata la documentazione acquisita anche da terzi ex art. 13 della legge 689/81 e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, assume con proprio atto le conseguenti determinazioni:
    - Applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;
    - Archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doverli applicare sanzioni amministrative.
  - d) La conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione

## Art. 54

### Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 86 del Decreto Legislativo 30.4.92, n. 285 (C.d.s.) nei casi in esso espressamente indicati, nonché dalle altre norme del medesimo codice e del relativo regolamento, per le violazioni delle fattispecie di seguito elencate relative al servizio taxi, è possibile estinguere l'illecito effettuando il pagamento in misura ridotta della somma di £ 150.000 (77,47 EURO):
  - a) Obblighi conducenti previsti dall'art. 29:
    - mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
    - seguire salvo, specifica richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
    - caricare ed assicurare i bagagli dei viaggiatori;
    - aiutare salita e discesa delle persone anziane ed invalide;
    - tenere a bordo del veicolo l'autorizzazione o la licenza comunale nonché il libretto dei turni di servizio da esibire a richiesta degli organi addetti al controllo;
    - avere durante il servizio un abbigliamento confacente al servizio pubblico prestatore;
    - depositare al competente ufficio del Comune qualunque oggetto dimenticato sul mezzo del quale non si possa procedere a restituzione immediata entro 24 ore;
    - trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
    - comunicare all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo il cambio di residenza;
    - comunicare all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente di guida o ritiro carta di circolazione.
  - b) Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi di cui all'art. 30:
    - avere il segnale taxi illuminato nelle ore notturne quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
    - essere durante il servizio nei luoghi adibiti allo stazionamento a disposizione del pubblico in prossimità del proprio veicolo e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
    - effettuare la corsa richiesta tramite chiamata alla colonnina telefonica sita nel posteggio con obbligo per il taxi capofila;
    - esporre il turno mensile e giornaliero sul parabrezza del veicolo.
  - c) Divieti per conducenti taxi di cui all'art. 33:
    - fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di forza maggiore o pericolo;
    - fumare o consumare cibo durante la corsa;
    - ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
    - usare verso gli utenti ed i colleghi, modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
    - trasportare animale di loro proprietà durante il servizio;
    - applicare all'interno del veicolo contrassegni che non siano autorizzati.
  - d) Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi di cui all'art. 34:
    - far salire sul veicolo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
    - consumare all'interno del veicolo alimenti durante la sosta nelle piazzole;
    - effettuare lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta esclusi gli interventi di primo soccorso;
    - sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
    - effettuare durante la sosta nelle piazzole attività estranee al servizio;

- adibire il veicolo per esposizione o la vendita.
- e) Caratteristiche specifiche per i veicoli adibiti al servizio Taxi di cui all'art. 37:
  - avere esposta a bordo del veicolo, in modo ben visibile, la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla per la lettura nelle diverse lingue straniere.
  - avere esposto sul cruscotto del veicolo il contrassegno indicante il numero della licenza e la tabella delle tariffe e dei supplementi. Qualora ciò non sia possibile, per le caratteristiche tecniche del cruscotto, tale collocazione può essere fatta in luogo diverso all'interno del veicolo purché in modo ben visibile.
- f) Tassametro per il servizio taxi (art. 39):
  - omessa comunicazione al competente ufficio del Comune di qualsiasi intervento che abbia richiesto la rimozione dei sigilli dal tassametro.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 30.4.92, n. 285 (C.d.s.) nei casi in esso espressamente indicati, nonché delle altre norme del medesimo codice e del relativo regolamento, per le violazioni relative al servizio N.C.C. si applicano le sanzioni di cui all'art. 24 della Legge Regione Veneto 30.7.96, n. 22.

#### **Art. 55 Diffida**

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, qualora sia incorso per la seconda volta nell'arco di 12 mesi in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto altresì alla diffida da parte dell'amministrazione che ha rilasciato il titolo.

#### **Art. 56 Sospensione della licenza o autorizzazione**

1. La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal comune che ha rilasciato il titolo per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 6 mesi nei seguenti casi:
  - utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - prestazione del servizio con tassametro manomesso;
  - tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
  - fornire falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
  - violazione all'art. 27, comma 6° (irregolarità emerse a seguito di verifiche d'ufficio nella sostituzione del titolare della licenza taxi con un sostituto privo dei requisiti prescritti)
  - violazione all'art. 28, comma 4°, (mancato rispetto di turni ed orari assegnati al titolare della licenza taxi);
  - violazione all'art. 29, lettera e (rifiuto di compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse: soccorso, pubblica sicurezza);
  - violazione all'art. 30, lettere a – d – e (non aderire ad ogni richiesta di trasporto, con possibilità di rifiuto nei casi previsti dall'art. 32, lettere a – b – d; non richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato dal tassametro, non rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti);
  - violazione all'art. 33, lettere c – d – f – i (chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti; togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del



- mezzo; esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate; consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea),
- violazione all'art. 34, lettera G (iniziare il servizio nel territorio di altro Comune che non sia dell'area);
  - violazione all'art. 39, comma 4° (obbligo adeguamento del tassametro a seguito di modifiche determinate dall'Amministrazione Comunale);
  - violazione all'art. 40, comma 2° (veicolo riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento una volta decorsi i termini di tempo per provvedere al ripristino delle caratteristiche);
  - violazione all'art. 47, comma 1° (servizio non accessibile a tutti i soggetti disabili);
  - stato di alterazione dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o di alcolici.

2. La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal comune che ha rilasciato il titolo per un periodo di 7 giorni quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 55, nell'arco di 24 mesi.

3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone la sigillatura del tassametro e l'oscuramento dell'insegna taxi.

#### **Art. 57**

##### **Sospensione cautelare dal servizio**

1. Qualora il titolare di licenza o autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a processo penale per reati dolosi di particolare gravità, l'amministrazione comunale può procedere alla sospensione dal servizio.

#### **Art. 58**

##### **Revoca dell'autorizzazione**

1. Il comune che ha rilasciato il titolo dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
  - a) Per mancata esercizio del servizio per un periodo superiore a 3 mesi senza giustificazione;
  - b) A seguito di 2 provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi 5 anni ai sensi dell'art. 56;
  - c) Quando vi sia reiterazione di violazione di disposizioni contenute nell'art. 40, comma 2;
  - d) Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.
2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 59**

##### **Decadenza**

1. Il comune che ha rilasciato il titolo dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:

- a) Il verificarsi degli impedimenti di cui all'art. 9 e il venire meno dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento comporta la decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione.
- b) Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo i casi di forza maggiore.

## **CAPO XII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 60 Organico**

1. L'organico del servizio trasporto di persone esercitato con autovettura è suddiviso in servizio taxi e servizio N.C.C.

### **Art. 61 Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti taxi e N.C.C. mediante autovettura dei comuni dell'area.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze dei comuni dell'area che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

### **Art. 62 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla stipulazione della convenzione che disciplina i rapporti fra tutti i comuni aderenti all'area sovracomunale per la gestione unificata degli autoservizi pubblici non di linea.

### **Art. 63 Norma transitoria**

1. Il servizio taxi e N.C.C. continua ad essere svolto in ciascun comune dell'area con le modalità regolamentari esistenti all'atto della stipula della convenzione fino all'adozione dei criteri di esercizio previsti dall'art. 10 lettere c), d) ed e).
2. In fase costitutiva dell'area, fino alla stesura del Piano operativo da parte della Commissione consultiva di cui all'art. 11, detta Commissione è integrata da un rappresentante per ciascun Comune aderente.



**CONVENZIONE per la gestione dei servizi**  
**TAXI e N.C.C.**  
**di AREA SOVRACOMUNALE**

L'anno 1999 .....

tra i comuni di .....  
rappresentati dai Signori  
.....  
.....  
.....  
.....

Premesso che i comuni firmatari della presente convenzione intendono avvalersi delle previsioni dell'art. 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della legge regionale n. 22 del 30 luglio 1996, costituendo un comprensorio per l'esercizio congiunto dell'attività del servizio pubblico da Piazza e del servizio di noleggio con conducente al fine di consentire una gestione uniforme e coordinata del servizio volta a superare squilibri di tipo organizzativo, operativo e tariffario.

**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Ciò premesso i comuni facenti parte del comprensorio al fine di raggiungere una soddisfacente integrazione dei servizi di trasporto taxi e noleggio con conducente stabiliscono di :

- uniformare i regolamenti comunali allo schema tipo di regolamento del servizio taxi e NCC;
- istituire un apposito ufficio competente e curare la gestione unitaria del servizio taxi e NCC;
- adottare provvedimenti di circolazione e di fluidificazione del traffico volti a facilitare il servizio di trasporto pubblico;
- procedere alla verifica e adeguamento dei turni di servizio rispetto alle esigenze dell'utenza dell'area comprensoriale;
- allestire nel proprio territorio aree di stazionamento taxi attrezzate di telefono sostenendo inoltre i relativi costi di gestione e manutenzione;
- prevedere una adeguata dislocazione delle aree di stazionamento e completa libertà di circolazione e di carico su tutto il territorio dell'area comprensoriale, garantendo comunque una presenza minima nel territorio di ciascun Comune;
- uniformare le tariffe.

f

## TERRITORIO

L'ambito territoriale del comprensorio è dato dalla somma dei territori dei singoli comuni aderenti.

Ciascun comune firmatario della presente convenzione assumerà i provvedimenti deliberativi attinenti al rilascio di nuove licenze taxi o autorizzazioni N.C.C. nel rispetto del fabbisogno complessivo e dei criteri di attribuzione territoriale individuati dalla Commissione consultiva d'area prevista all'articolo 10 del Regolamento del servizio taxi e N.C.C. di comprensorio.

## COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Il coordinamento operativo dei servizi N.C.C e taxi di area spetta al comune di Verona. Per il miglior esito degli obiettivi della presente convenzione viene istituito l'Ufficio di Gestione Unitaria del servizio di trasporto pubblico a mezzo taxi e vetture di autonoleggio la cui sede viene individuata presso il Comune di Verona, il quale si impegna a provvedere alle strutture e al personale necessario per il suo funzionamento.

## RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni firmatari si impegnano al finanziamento delle spese relative all'attività dell'Ufficio di Gestione Unitaria con una quota che per l'anno 2000 è pari a L. 250.000 per licenza e autorizzazione rilasciata e dal 01.01.2001 è determinata in EURO 0,10 per abitante.

## DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata in forma espressa.

## RECESSO

Ogni Comune può recedere dalla Convenzione dandone avviso scritto a tutti gli aderenti entro il 30 settembre di ogni anno. Comunque il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di recesso.